

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2014)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1962

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge che il Governo si onora di presentare all'esame del Parlamento ha come scopo quello di adeguare i trattamenti di pensione corrisposti agli artigiani dalla Gestione speciale istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Esso segue, a breve distanza, il disegno di legge relativo ai miglioramenti dei trattamenti di pensione erogati dall'I.N.P.S. ai lavoratori subordinati, testimonia, così, della volontà del Governo di risolvere, su un piano generale, il problema dei pensionati, adottando provvedimenti che nel loro insieme, costituiscono la base comune per un riordinamento del sistema previdenziale di pensione.

In attesa di un completo riesame di tutta la materia della previdenza si è ritenuto doveroso e non dilazionabile rivedere la mi-

sura dei trattamenti pensionari non potendosi, per risolvere i problemi di fondo, far ulteriormente attendere le categorie interessate.

Per quanto sia da pochi anni che gli artigiani godono di un trattamento obbligatorio di pensione e pur tuttavia non si è ritenuto di escluderli dalla rivalutazione delle prestazioni per evitare il formarsi di squilibri di carattere economico fra le diverse categorie di lavoratori.

Si è così ottemperato ad un doveroso riconoscimento nei confronti degli anziani appartenenti ad una categoria che nel campo della produzione nazionale ha dato e dà un insostituibile contributo qualitativo per la genialità delle singole attività professionali, per il modo stesso con cui è organizzato e condotto il lavoro.

Il disegno di legge contiene disposizioni intese a realizzare le seguenti finalità:

- elevazione dei trattamenti minimi;
- estensione e regolamentazione dei supplementi di pensione;
- regolamentazione del trasferimento delle posizioni facoltative nel sistema obbligatorio di pensione.

Miglioramento dei trattamenti minimi di pensione

L'articolo 1 aumenta i minimi di pensione stabiliti dall'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, unificandone la misura in lire 10.000 mensili — qualunque sia la causa di pensionamento — (invalidità, vecchiaia, in favore dei superstiti).

L'aver fissato il minimo di pensione ad un livello meno elevato di quello proposto per i pensionati del sistema generale di assicurazione invalidità e vecchiaia trova la sua giustificazione nella diversa posizione del lavoratore autonomo anziano in confronto di quella del lavoratore subordinato. Infatti, mentre quest'ultimo, al raggiungimento dell'età di pensionamento, perde di norma ogni entrata economica, in quanto lascia il suo posto di lavoro, ciò non avviene, nella generalità dei casi, per il lavoratore autonomo; questi infatti ha un'azienda, una bottega. In vecchiaia sarà spesso sostituito da un familiare nella conduzione attiva dell'azienda, o si avvarrà di collaboratori, ma l'autonomo anziano continuerà ad avere un reddito di lavoro.

La pensione assume, pertanto, un carattere complementare di tale reddito, mentre per l'ex lavoratore subordinato la pensione sostituisce il salario.

Nell'articolo in parola sono fissati criteri per l'attribuzione del nuovo trattamento minimo e le relative esclusioni.

Disciplina del concorso di assicurazioni sociali e di supplementi di pensione

L'articolo 2 regola in modo completo la materia dei supplementi di pensione conte-

nuta nell'articolo 9 della più volte citata legge n. 463 ed estende la possibilità di avvalersene, facendo cadere la limitazione contenuta nell'ultimo comma del sopracitato articolo 9.

Inoltre l'articolo 2 detta disposizioni per il caso di richiesta di pensionamento per invalidità da parte di iscritto alla Gestione speciale che possa far valere anche contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria. Si conferma così il principio — già affermato per le pensioni di vecchiaia col primo comma dell'articolo 9 della legge n. 463 — di tutelare i diritti acquisiti nella assicurazione generale obbligatoria e di concedere, in conseguenza, la pensione a carico di quest'ultima con il beneficio del più elevato trattamento minimo, tutte le volte che al momento della domanda di pensione di invalidità, il diritto risulti perfezionato anche in base ai soli contributi versati nella assicurazione comune.

Analogamente, stabilisce sempre l'articolo 2, spetta il trattamento di reversibilità nell'assicurazione generale obbligatoria allorché, al momento della morte, l'iscritto aveva perfezionato in detta assicurazione i requisiti richiesti per trasmettere il diritto alla prestazione.

Nello stesso articolo vengono stabilite disposizioni analoghe a quelle già impartite relativamente ai pensionati di vecchiaia, per la utilizzazione, in favore dei pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, dei contributi versati nella Gestione speciale.

Per l'ampio richiamo dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1959, n. 463, alle norme della assicurazione generale obbligatoria, troveranno applicazione nei riguardi degli artigiani le disposizioni dell'articolo 4 del disegno di legge per il miglioramento dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disposizioni che consentono la liquidazione di una pensione supplementare per i contributi dell'assicurazione obbligatoria insufficienti a perfezionare il diritto ad una

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensione autonoma, in favore dei pensionati di forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Si può pertanto concludere che con le nuove norme dell'articolo 2 del presente disegno di legge l'intera casistica derivante dal concorso dei contributi dell'assicurazione artigiani con quelli versati ad altre forme assicurative avrà una completa disciplina, ispirata al criterio di concedere all'interessato — ogni qualvolta sia possibile — il beneficio più elevato.

Regolamentazione del trasferimento delle posizioni facoltative nel sistema obbligatorio di pensione

Come è noto l'articolo 8 della legge n. 463 prevede l'utilizzazione delle posizioni contributive, eventualmente costituite dagli arti-

giani nell'assicurazione facoltativa, nel sistema obbligatorio di pensione.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge si è previsto che i contributi ancora eccedenti, dopo tale utilizzazione diano titolo alla liquidazione di una quota di pensione facoltativa.

Maggiori oneri determinati dal provvedimento

Per poter meglio valutare la portata del provvedimento bisogna riferirsi alla situazione attuale della Gestione.

Il numero degli assicurati è stato determinato in 1.098.000 unità di cui 949.000, sono titolari di azienda e 149.000 sono coadiuvanti.

I pensionati esistenti alla fine del 1961, sono circa 51.000.

Il numero delle pensioni previste per gli anni successivi è quello risultante dal seguente prospetto:

ANNO	Vecchiaia	Numero pensioni a metà d'anno		
1962	59.210	2.740	2.810	64.760
1963	69.880	6.740	4.710	81.330
1964	76.070	13.940	7.410	97.420
1965	79.660	20.640	11.010	111.310

La situazione della Gestione al 31 dicembre 1961 risulta attualmente la seguente:

Conto entrate e uscite nell'anno 1961
(in milioni di lire)

Entrate:

Contributi	9.445
Contributi Stato	12.500
Entrate varie	723
TOTALE	<u>22.668</u>

Uscite:

Rate di pensione	4.168
Spese di Amministrazione	346
Varie	68
TOTALE	<u>4.582</u>
Avanzo dell'anno 1961	18.086
Avanzo esistente al 31 dicembre 1960	12.484
Avanzo al 31 dicembre 1961	<u>30.570</u>

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In base al disposto dell'articolo 1 gli oneri previsti per gli anni 1962 e successivi sono quelli che risultano dal prospetto che segue,

ove oltre alle spese sono riportate le entrate complessive e gli avanzi e disavanzi globali e dell'anno.

Conto entrate-uscite per gli anni dal 1962 al 1965
(in milioni di lire)

ANNI	ENTRATE				Uscite prestazioni lorde	AVANZO	
	Contributi	Concorsi				dell'anno	globale
1961							30.570
1962	8.485	4.500	1.235	14.220	7.232	6.988	37.558
1963	8.485	4.000	1.302	13.787	11.745	2.042	39.600
1964	8.485	4.000	1.291	13.776	14.096	— 320	39.280
1965	8.485	4.000	1.212	13.697	16.128	— 2.431	36.849

Da esso risulta evidente che l'avanzo esistente al 31 dicembre 1961 non diminuisce anzi si incrementa per cui non sorge la necessità di ritoccare il contributo per l'adeguamento dovuto dagli iscritti alla Gestione. Anzi il contributo dello Stato può essere ridotto da 5 a 4 miliardi per il prossimo quinquennio, destinando il miliardo resosi dispo-

nibile all'aumento del contributo statale a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli artigiani stessi, di cui alla legge 10 febbraio 1961, n. 77.

Il presente disegno di legge può considerarsi in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione, essendo inteso a « provvedere alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato, con effetto dal 1° luglio 1962 e per tutte le categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non è dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.

Tale esclusione si applica altresì a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione, o ad altre forme di compenso sostitutive di essa, ancorchè lavorino presso aziende o botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari.

Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il trattamento minimo di pensione per l'invalidità e per la vecchiaia è maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12-sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi,

qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruanti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'articolo 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento del trattamento minimo al controllo della esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è sostituito dai seguenti:

« I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o — qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti — dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

- È dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidità all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di reversibilità ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quella della morte,

abbia già raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima.

Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per invalidità nell'assicurazione generale obbligatoria può essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età, se uomo, o il 60°, se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o — qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vec-

chiaia e i superstiti — dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento ».

Art. 3.

I contributi nell'assicurazione facoltativa, eventualmente residuati dopo l'utilizzazione di essi nell'assicurazione obbligatoria di pensione per gli artigiani ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 luglio 1959, n. 463, per il periodo posteriore al 1° luglio 1920, o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulta raggiunta successivamente a detta data, danno titolo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

Art. 4.

Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani è determinato, a modifica di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 1961, n. 198, in lire quattro miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67 compreso.

Per gli stessi esercizi di cui al precedente comma il contributo dello Stato per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo 1, lettera b) della legge 10 febbraio 1961, n. 77, è aumentato di lire 1 miliardo.